



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

2019 - 2021

**INDICE PER ARTICOLO PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

INDICE

- 1. Premessa metodologica**
- 2. Oggetto del Piano**
- 3. Soggetti coinvolti nella prevenzione**
- 4. Processo di gestione del rischio:**
 - 4.1 Analisi del contesto**
 - 4.2 Valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio**
 - 4.3 Trattamento del rischio: misure obbligatorie ed ulteriori**
- 5. Trasparenza**
 - 5.1 Accessibilità delle informazioni**
 - 5.2 L'organizzazione dei flussi informativi per le pubblicazioni dell'Ente Parco**
 - 5.3 Programmazione della trasparenza**
 - 5.4 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza**
- 6. Rotazione**
- 7. Coordinamento con Ciclo della Performance**

1. Premessa metodologica

La legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo.

In tale ambito, l'Ente Parco, adotta ogni anno, adotta il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), da ultimo quello relativo al periodo 2018-2020, approvato con Deliberazione Presidenziale nr 2 del 27.02.2018 e successiva ratifica con Delibera del Consiglio Direttivo nr 11 del 10.04.2018

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, relativo al periodo 2019-2021, viene elaborato in continuità con i precedenti e tenendo conto delle risultanze emerse dalla Relazione annuale a cura del responsabile della Prevenzione della Corruzione pubblicata sul sito istituzionale del PNATE entro il 31 gennaio 2019, nonché delle indicazioni del P.N.A., della Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 e, da ultimo, del D. Lgs. 97/2016 e del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, aggiornato con Delibere ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e da ultimo n. 1074 del 21 novembre 2018. Con il presente Piano si modifica a livello temporale la programmazione delle misure di prevenzione per il triennio 2019/2021, non essendo necessario procedere ad una nuova valutazione della rischiosità dei processi/procedimenti nell'ambito delle aree di rischio individuate con il precedente Piano, in quanto non sono intercorse sopravvenienze organizzative - gestionali tali da rivederne i contenuti essenziali, né si sono verificati eventi di natura corruttiva.

Inoltre, si effettuano le integrazioni previste nella Delibera ANAC di aggiornamento al PNA, in particolare per quanto riguarda l'area di rischio relativa alle procedure di gestione dei fondi strutturali.

Il Piano prevede un'apposita sezione dedicata alla attuazione della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 e relativa alle misure per la trasparenza, con l'individuazione delle misure organizzative per la concreta attuazione degli obblighi di trasparenza, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d. lgs. 33/2013. Inoltre, in conformità con l'obiettivo di semplificazione, si prevede una articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche dimensionali ed organizzative di questo Ente Parco.

La proposta di Piano è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente al fine di acquisire segnalazioni dei portatori di interesse e per la sollecitazione dei contributi dei portatori di interesse in merito ai contenuti e alle modifiche introdotte, con assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Al termine previsto non sono pervenute segnalazioni e/o particolari sollecitazioni

2. Oggetto del Piano

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche attraverso specifici percorsi di formazione ed attuazione effettiva della trasparenza degli atti e dell'accesso civico.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine "corruzione" ha avuto principalmente un'accezione essenzialmente penalistica, accezione restrittiva, ma coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Vi è però un'accezione assai più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico/amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. In tal senso è la circolare DFP 4355 del 25/1/2013, che definisce il concetto di corruzione in senso lato, ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto nell'esercizio dell'attività amministrativa abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, persegua illegittimamente, ossia nel non rispetto dei procedimenti e/o processi di competenza, nell'ambito delle aree a rischio individuate, un fine proprio o dell'ente di riferimento. In definitiva pertanto l'obiettivo del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) è quello di combattere la "cattiva amministrazione", intendendosi per essa l'attività che non rispetta i canoni del buon andamento, dell'imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti.

Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, al di là degli aspetti morali e legali, è quello di evitare il più possibile aggravii per la cittadinanza dovuti a costi occulti, dato che inevitabilmente le diseconomie e l'aumento di costi derivanti da una cattiva organizzazione o dal mancato controllo con finalità anticorruptive, non possono che riflettersi sugli utenti.

3. Soggetti coinvolti nella prevenzione

Il PNA 2019 individua dettagliatamente i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC delineando i contributi per ogni fase, dalla programmazione, alla adozione, alla attuazione e infine al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

In particolare, si evidenzia che l'attività di elaborazione dei PTPC, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione o ente, in quanto presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che più si adattano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici.

I soggetti coinvolti nella gestione della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono:
L'organo di indirizzo, ossia il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, che:

- individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
- adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, come ricapitolato nella Delibera ANAC 840 del 2.10.2018:

- predispone il Piano triennale per la prevenzione della corruzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- sulla base delle modifiche apportate con il d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della richiamata legge 190 del 2012, svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

L'Organismo indipendente di valutazione che:

- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
- riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- Esercita le specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di trasparenza ai sensi degli artt.43 e 44 del D.Lgs.33/2013 come novellato dal dlgs 97/2016;
- Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti e sulle sue eventuali modifiche, ai sensi dell'art.54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
- Esprime parere annuale ai sensi del Decreto Legislativo 74/2017 circa il mantenimento/modifica del proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance alla luce della passata gestione valutativa;
- Ai sensi del comma 14 dell'art.1 L.190/2012 come sostituito dall'art.41 comma 1 lett. L) D.Lgs.97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPCT redatta secondo il modello annualmente predisposto dall'ANAC e della Relazione di rendicontazione generale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e dello stato di attuazione della trasparenza;
- E' destinatario degli esiti dei controlli di regolarità in via successiva sugli atti;
- Tiene conto degli esiti dei controlli in via successiva sugli atti gestionali nonché degli esiti delle attestazioni sulla trasparenza ai fini del riconoscimento del salario di performance (retribuzione di risultato) e per i rilievi di competenza anche ai fini disciplinari.

Il Direttore ed i dipendenti dell'Amministrazione che:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure del P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al Direttore o all'U.P.D.;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Questo Ente Parco ha avviato un rapporto di collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago toscano e con il Parco Nazionale delle 5 Terre finalizzato alla gestione associata di diverse attività quali la nomina di un OIV congiunto, l'attuazione della normativa sulla privacy, la realizzazione di una forma di tutoraggio sugli appalti pubblici. Inoltre, al fine di scindere la figura dell'unico Dirigente, titolare unico ed esclusivo della potestà amministrativa, dal soggetto che effettua il controllo in qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, già da diversi anni ha stipulato un protocollo d'intesa con il Parco Nazionale Arcipelago toscano per l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7 legge 190/2012) e del soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell'adozione dei provvedimenti (art. 2 Legge n. 241/1990 comma 9-bis) tramite lo scambio di funzioni dei rispettivi direttori. Per l'anno 2019, è stato sottoscritto un nuovo Protocollo di intesa con il Parco Nazionale Arcipelago toscano e con il Parco Nazionale delle 5 Terre che individuano, in via reciproca, quali Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i rispettivi Direttori. Pertanto, il Direttore del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano, Dott. Giuseppe Vignali, effettuerà le funzioni di R.P.C. e Responsabile della Trasparenza del Parco nazionale delle Cinque Terre; il Direttore del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, Dott. Maurizio Burlando, effettuerà le funzioni di R.P.C. e Responsabile della

Trasparenza del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano; il Direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre effettuerà le funzioni di R.P.C. e Responsabile della Trasparenza del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

4. Processo di gestione del rischio

4.1 Analisi del contesto

Il PNA vigente ha confermato le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

L'A.N.A.C. evidenzia la necessità di predisporre una accurata analisi del contesto esterno ed interno in cui le medesime operano, al fine di comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi per via delle specificità dell'ambiente in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

Contesto esterno

Il contesto esterno è analizzabile avvalendosi dei dati contenuti nella "*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 04 gennaio 2017, disponibile alla pagina web <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>.

Contesto interno:

➤ Informazioni sull'organizzazione dell'Ente

Ai fini della analisi **del contesto interno** l'amministrazione si caratterizza per i seguenti elementi:

L'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è un Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Si tratta di un soggetto pubblico di piccole dimensioni caratterizzato dalla semplicità dell'assetto organizzativo con una struttura composta da una direzione, da due aree funzionali (direzione – conservazione natura e servizio tecnico) e da un nucleo operativo, così composto:

Direttore:

E' il primo responsabile tecnico-amministrativo dell'Ente, nominato dal Ministero dell'Ambiente sulla base di una terna di nomi indicata dall'Ente.

Gli Uffici:

La dotazione organica approvata dal Ministero dell'Ambiente prevede 7 dipendenti, oltre al Direttore, così suddivisi:

Servizio Direzione:

Il Servizio opera sotto la diretta responsabilità del Direttore e si occupa di:

- protocollo;
- segreteria amministrativa per il Direttore;
- segreteria, verbalizzazione e gestione attività e atti deliberativi degli organi dell'Ente;

- gestione dell'albo pretorio e repertorio contratti e convenzioni;
- servizio di tesoreria e cassa;
- inventario;
- adempimenti fiscali afferenti ai vari settori di attività dell'ente (gestione iva, ici, imposta di registro, ired, irap e relative dichiarazioni);
- personale, amministratori e collaboratori, curandone sia gli aspetti retributivi, fiscali e previdenziali, sia gli aspetti normativi e sindacali.

Servizio Conservazione della natura e Servizio tecnico:

Le principali competenze del Servizio riguardano:

- la predisposizione e la gestione degli strumenti di Pianificazione dell'Ente;
- l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, sia in campo ambientale che nel settore edilizio;
- la gestione delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi e per il trasporto di armi - all'interno del Parco Nazionale;
- la gestione faunistica e l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche;
- la gestione del contenzioso amministrativo e penale per le violazioni alle normative del Parco Nazionale;
- la gestione e manutenzione della rete sentieristica, delle aree di sosta e dei centri visita;
- la gestione dei fondi di investimento per la realizzazione di lavori di miglioramento ambientale e di creazione di infrastrutture di servizio al turista ed alla popolazione residente.

Le caratteristiche principali della struttura organizzativa sono quindi:

- a) le piccole dimensioni (7 dipendenti in pianta organica oltre al Direttore dell'Ente);
- b) l'elevato grado di specializzazione di alcuni settori (es. conservazione della natura);
- c) il basso grado di formalità che caratterizza i rapporti all'interno dell'Ente;
- d) l'elevato grado di accentramento decisionale (unica figura dirigenziale e un'unica posizione organizzativa).

Proprio a causa della semplicità dell'assetto organizzativo il meccanismo di integrazione principale è la supervisione diretta.

Accanto a questo meccanismo tuttavia ne vengono utilizzati altri, quali i numerosi momenti di coordinamento del lavoro, diretti soprattutto a superare il problema dell'eccessiva specializzazione di alcuni servizi e i vari meccanismi di aggiustamento reciproco il cui utilizzo è agevolato dalle piccole dimensioni della struttura.

➤ **Mappatura dei processi**

Si ribadisce nell'ambito del presente Piano per il triennio 2019/2021 che l'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione sui singoli processi svolti nell'ente.

In tale contesto l'ente ultimerà la mappatura di dettaglio di tutte le attività rientranti nell'ambito delle aree di rischio entro e non oltre l'anno 2021. Nel corso dell'anno 2019 si procederà altresì alla mappatura dei doveri di comportamento del dipendente come stabilito nella Determinazione ANAC di aggiornamento del PNA.

4.2 Valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'ANAC prevede espressamente l'obbligo di analizzare tutte le aree di attività ai fini dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento. L'obiettivo del PTPC è infatti quello di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, inteso in senso lato, cioè come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari, e di indicare gli interventi organizzativi per la prevenzione del rischio medesimo.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione e/o di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa. Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. Il processo è un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

La misurazione del rischio viene poi effettuata utilizzando la metodologia di analisi sulla cui base il valore del rischio di un evento di corruzione viene calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto.

L'Ente ha provveduto all'individuazione delle attività a più elevato rischio corruzione e/o illegalità diffusa nei termini meglio delineati di seguito, catalogando il rischio, secondo un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo piuttosto che quantitativo.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: *Rischio = Probabilità x Impatto*:

- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata sulla base di tutti gli elementi informativi a disposizione, sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve

essere svolta tramite raccolta di informazioni ed attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

2) l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, ecc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche l'impatto viene calcolato su di una scala crescente su 5 valori, al pari della probabilità (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio = Probabilità x Impatto.

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
PROBABILITA'					
ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

In relazione alle aree di rischio obbligatorie di cui all'art. 1 co 16 della L.190/2012 (autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), si conferma sostanzialmente la valutazione già espletata nei precedenti P.T.P.C.:

Area di rischio	Individuazione dei rischi	Ponderazione
------------------------	----------------------------------	---------------------

<p>Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale; Procedure per reclutamento di collaboratori a contratto; Istruttoria e autorizzazione per incarichi esterni a dipendenti. Progressioni di carriera</p>	<p>Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; Uso distorto e manipolato della discrezionalità, ivi compresa la stima dei contratti; Irregolare o inadeguata composizione della commissione e mancata verifica rispetto art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Mancata verifica situazioni incompatibilità; Mancata verifica ipotesi conflitto di interesse; Previsione di requisiti personalizzati e/o di clausole contrattuali atte a favorire o disincentivare;</p>	<p>Basso</p>
	<p>Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; Mancata segnalazione di accordi collusivi</p>	

<p>Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione; Elusione delle regole di affidamento mediante utilizzo improprio di sistemi di affidamento e di tipologie contrattuali (concessione in luogo di appalto), utilizzo di procedure negoziate ed affidamenti diretti per favorire un operatore; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire una impresa; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare il fornitore uscente o favorire determinati operatori economici; acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni o elusione obbligo ricorso a mercati elettronici; Mancata o insufficiente verifica dello stato di effettivo avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma per evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto; abusivo ricorso alle varianti e mancata comunicazione all'ANAC; successiva modifica degli elementi del contratto definiti nel bando o negli atti di gara (capitolato); mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; mancata o insufficiente verifica della regolarità della prestazione prima di procedere ai pagamenti; mancata mappatura del procedimento di nomina del collaudatore; rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione in assenza di verifica della corretta esecuzione; emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente rese; mancata acquisizione del CIG; mancata indicazione del CIG negli strumenti di pagamento</p>	<p>Medio</p>
--	--	--------------

<p>Attività di rilascio autorizzazioni, pareri e nulla osta, tra cui anche quelli emessi nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di incidenza, di VIA e VAS previste dalle norme nazionali e regionali di settore</p>	<p>Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della imparzialità; Mancata astensione in caso di conflitto di interessi; Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali; Adozione di atti finalizzati a favorire alcuni soggetti;</p>	<p>Basso</p>
	<p>Omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p>	
<p>Attività di concessione ed erogazione di contributi economici a favore di soggetti privati e di enti pubblici o privati</p>	<p>Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione; Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali; Irregolare o inadeguata composizione di commissioni; Insussistenza di criteri oggettivi, irregolare individuazione dei soggetti beneficiari e del correlato quantum economico. Mancata astensione in caso di conflitto di interessi; Omissioni dei controlli</p>	<p>Medio</p>
<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	<p>gestione delle procedure di spesa e di entrata nel non rispetto dei principi giuscontabili e nel non rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico e attività gestionale; non corretta determinazione dei residui attivi e passivi; riscossione in contanti di canoni e corrispettivi; mancato utilizzo di forme di pagamento elettronico; mancata riscossione tempestiva di canoni e di recupero coattivo della morosità. gestione delle procedure di affidamento del patrimonio e di concessione dell'uso nel non rispetto dei principi dell'evidenza pubblica e della redditività degli stessi. Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse nella gestione degli stessi. Mancata attivazione di controlli sul rispetto dei vincoli d'uso dei beni rientranti nel Parco</p>	<p>Basso</p>

Controlli verifiche ed ispezioni	Mancato rispetto del principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico e attività gestionale Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse; Negligenza nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e imparzialità; Uso distorto e manipolato della discrezionalità	Basso
Incarichi e nomine	Fattispecie non ricorrente nell'attività dell'Ente	Non previsto
Affari legali e contenzioso	Possibili comportamenti omissivi con conseguente mancata riscossione di crediti per sanzioni, mancato rispetto dei termini per conclusione procedimento, adozione di atti archiviazione al fine di favorire	Basso
	soggetti particolari, violazione obbligo astensione in situazioni conflitto di interessi; Motivazione generica e tautologica sulla verifica dei presupposti per l'adozione di scelte discrezionali	

Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

L'aggiornamento 2018 al PNA prevede una sezione di approfondimento in materia di "Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione" elaborata al fine di effettuare un focus sull'impiego dei finanziamenti europei e nazionali, in ragione della considerevole entità delle risorse pubbliche assegnate alle amministrazioni centrali e regionali dall'Unione europea e dal Governo che impone un attento monitoraggio della spesa affinché l'allocazione delle risorse finanziarie avvenga nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria (efficienza, efficacia, economicità), come previsto dall'art. 310 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dall'art. 30 del Reg. finanziario (UE, Euratom) 966/2012, nonché dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Al riguardo, va tenuto presente che l'intero settore di gestione dei fondi europei e nazionali è presidiato da significative ed importanti misure organizzative e controlli previsti dalla disciplina comunitaria e che i sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari prevedono lo sviluppo di un vasto e articolato sistema di misure antifrode, che includono anche azioni concernenti l'anticorruzione, rappresentando un importante strumento per prevenire, individuare e contrastare fenomeni di frode e/o corruttivi.

L'Ente Parco partecipa a progetti relativi a vari settori finanziati con detti strumenti. Il ruolo dell'Ente consiste nella realizzazione delle azioni previste dal progetto già finanziato e quindi non comporta alcuna discrezionalità nella gestione dell'attribuzione delle risorse. Per quanto attiene allo svolgimento delle attività di progetto, l'Ente applica le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti e selezione del personale. Per cui si rinvia per tali ambiti alle misure generali di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano nelle relative aree di rischio.

4.3 Trattamento del rischio

La fase del trattamento del rischio concerne l'identificazione delle misure e la loro programmazione. Va opportunamente tenuto presente che l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte dell'Enti; il rischio è infatti che venga adottato un PTPC sovradimensionato e decontestualizzato rispetto alle reali capacità organizzative ed operative dell'Ente, con la conseguenza di rimanere poco applicato o comunque inefficace.

Gli obiettivi strategici cui vanno ricondotte le misure anticorruzione sono i seguenti:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Nell'ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di rischio vengono indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi.

Le misure si classificano come:

- obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative,
- ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, previste in aggiunta nel P.T.P.C.

Misure obbligatorie

Ad oggi, le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012 e il loro stato di attuazione sono i seguenti:

Misura	Stato attuazione: SI/NO
Adozione PTPCT	SI
Attuazione adempimenti sulla trasparenza	SI
Adozione Codice di comportamento	SI
Attuazione disposizioni D. Lgs. 39/2013 su inconferibilità e incompatibilità incarichi presso le PP.AA.	SI
Verifica del rispetto degli obblighi di comunicazione e di astensione nei casi di conflitto d'interesse	SI
Regolamento autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali	SI
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	SI
Adozione di misure alternative alla rotazione del personale	SI
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI
Formazione/informazione sui temi dell'etica e della legalità, sul codice di comportamento e formazione specifica in materia di contratti pubblici	si
Monitoraggio su rispetto del Codice di comportamento e su adeguamento atti di incarico alla normativa di cui al DPR 62/2013	si
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	SI
Adozione dei patti di integrità	si
Verifica rispetto disposizioni art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 per formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a.	si
Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti.	SI

Per tutto il triennio di vigenza del piano si stabiliscono le seguenti misure generali di prevenzione per tutte le aree di rischio:

- a) monitoraggio su rispetto obblighi di comunicazione e astensione in caso di conflitto di interessi e richiesta a tutto il personale di dichiarazioni sostitutive;
- b) controllo di regolarità amministrativa in via successiva sugli atti adottati nelle aree di rischio obbligatorie;
- c) adozione di criteri generali per l'adozione di atti discrezionali;
- d) controllo su aggiornamento tempestivo della sezione "Amministrazione trasparente";

In chiave di prevenzione del fenomeno di illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si conferma anche per il triennio 2019/2020 il sistema dei controlli interni di regolarità

amministrativa in via successiva come basilare sistema di verifica della legittimità delle procedure amministrative nell'ambito delle aree a rischio individuate sulla base del presente Piano anti-corrruzione. A tal fine, sulla base del Protocollo d'Intesa con il Parco Nazionale Arcipelago toscana e il Parco nazionale delle 5 Terre, si proseguirà al controllo di regolarità in via successiva con cadenza semestrale, tramite sorteggio di atti nella percentuale del 2% per ogni tipologia di area a rischio obbligatoria e alla verifica a cura dei Direttori degli altri Enti.

5. Trasparenza dell'Ente Parco

Ai sensi dell'art.1 D.Lgs.33/2013, come risultante dalle modificazioni di cui al D. Lgs. 97/2016, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati, documenti ed informazioni anche meramente detenuti dall'Amministrazione che concernono l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di fornire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico semplice o "potenziato-generalizzato" al dato meramente detenuto dall'Ente.

5.1 Accessibilità delle informazioni

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito istituzionale <http://www.parcoappennino.it/> è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata "Amministrazione Trasparente", strutturata secondo l'allegato "A" al D. Lgs. 33/2013, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Inoltre l'Ente ha attivato in Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti, la sezione "Accesso Civico" nella quale sono contenuti: il registro degli accessi aggiornato annualmente, i moduli per la richiesta di "accesso civico" e "accesso civico generalizzato".

Accesso civico. Alla luce della nuova normativa, all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/1990, oggi si affiancano due ulteriori istituti, che hanno caratteristiche e finalità diverse:

1. L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 comma 1 D. Lgs. 33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione li può richiedere;
2. L'accesso civico "potenziato-generalizzato", disciplinato dall'art.5 comma 2, per cui "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".

Ambedue le forme di accesso sopra richiamate non sono sottoposte ad alcuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l'istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili, non essendo ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell'amministrazione.

Inoltre l'amministrazione non è tenuta all'obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell'accesso, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall'amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.

5.2 L'organizzazione dei flussi informativi per le pubblicazioni dell'Ente Parco

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

L'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati dell'Ente Parco, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione sono contenuti nella tabella Allegato 2 al presente Piano. La tabella si sostanzia in uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività e la periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato. Nonché i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione. Nella tabella dell'Allegato 2, si intende per pubblicazione "tempestiva" la pubblicazione entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'atto.

In enti di piccole dimensioni, come l'Ente Parco, può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione "Amministrazione trasparente", mentre di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi.

Attualmente con l'Allegato 2 al presente PTPC sono individuati i nomi dei responsabili della produzione dei documenti oggetto di pubblicazione e quelli tenuti alla pubblicazione nei termini di legge, separando il soggetto titolare, per competenza d'ufficio, alla elaborazione, da quello titolare della pubblicazione.

5.3 Programmazione della trasparenza

Fermo restando la pubblicazione dell'aggiornamento annuale della sezione trasparenza del PTPC al 31 gennaio di ogni anno, il RPCT monitorerà con cadenza quadrimestrale, nell'ambito dei report di monitoraggio sullo stato di attuazione delle relative misure di prevenzione di cui al presente Piano, lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza e, in caso di omessa pubblicazione per mancanza di flussi di informazione nei termini stabiliti, attiva i conseguenti procedimenti, anche di carattere disciplinare, ed informa il Direttore dell'Ente e l'OIV.

Sarà predisposta una tabella che integri i dati della tabella dell'Allegato 2 con il dettaglio dei passaggi certificati dei flussi informativi per le pubblicazioni dell'Ente, anche in considerazione del sistema delle responsabilità previsto dal comma 3 dell'art. 43 del D. Lgs.33/2013, in base al quale la responsabilità per la pubblicazione dei dati obbligatori è in capo ai Funzionari responsabili dei diversi settori e al Direttore che hanno, rispettivamente, l'obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, inviando i dati alla Responsabile della pubblicazione, e quello di verificare il corretto adempimento dell'obbligo medesimo tramite controlli e monitoraggi periodici.

5.4 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Inoltre, la mancata attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del personale dipendente costituisce violazione del Codice di comportamento e dei doveri d'ufficio e viene sanzionata disciplinarmente.

Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 commi 1 e 2 del D. Lgs.33/2013, si applicano le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016 recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97".

6. Rotazione

L'Ente dispone di una unica figura dirigenziale e la ridotta consistenza della dotazione organica non consente una rotazione secondo quanto stabilito dalla legge anticorruzione, senza compromettere continuità nell'espletamento delle funzioni. Infatti, l'Ente dispone solo di 3 dipendenti con profilo di area C che espletano mansioni non fungibili.

Al fine di evitare che il personale non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, si individueranno altre misure organizzative di prevenzione per conseguire un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

A titolo esemplificativo, si potrà prevedere per alcune tipologie di processo, modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, nonché meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

La disposizione dell'art. 16 comma 1 lettera l) quater che prevede che il dirigente disponga con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva dovrà essere attuata nel caso si verifichi la fattispecie.

7. Coordinamento con Ciclo della Performance

Il coordinamento e l'integrazione tra il PTPC e il Piano della performance, così come con tutti gli altri strumenti di programmazione dell'ente, consente di mettere in atto una strategia unitaria e complessiva, che condivida e metta a sistema obiettivi, risorse e responsabilità. Solo un'azione sinergica e condivisa può, infatti, garantire l'efficacia della strategia anticorruzione. Ciò che viene previsto e pianificato, deve essere realizzato e rendicontato.

Pertanto, le azioni individuate nel presente Piano per l'attuazione della L. n. 190 confluiscono nella programmazione strategica e operativa, definita nel Piano della Performance, e costituiscono obiettivi specifici per la prevenzione del fenomeno della corruzione sia per la performance organizzativa (art. 8 del D. Lgs. n. 150 del 2009), sia per la performance individuale (ex art. 9, D. lgs. n. 150/2009).

Dell'esito del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel P.T.P.C. (e dunque dell'esito della valutazione delle *performance* organizzativa ed individuale) occorrerà dare specificamente conto nell'ambito della Relazione delle *performance* (art. 10, d.lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l'amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Da ciò discende l'esigenza che la pianificazione sia "sostenibile", cioè che sia accuratamente valutato il carico degli adempimenti individuati che dovrà essere attuato, scongiurando altresì il rischio di non prendere in considerazione le misure e gli adempimenti previsti.

Il legislatore stesso prescrive un sistema di pianificazione integrato, caratterizzato da azioni idonee a conciliare la programmazione, la pianificazione, l'attività, il controllo e la rendicontazione, allo scopo di soddisfare le esigenze connesse, sia alla performance, sia alla prevenzione della corruzione, sia all'effettuazione dei controlli successivi, sia ancora alla valutazione.